

N. 2345

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MULAS, BONATESTA, FLORINO
e CURTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 APRILE 1997

—————

Norme in materia di rappresentanza dei lavoratori
e rappresentatività sindacale

—————

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto il problema della rappresentanza e della rappresentatività sindacale si è posto in modo assai acuto ed emergente dopo il recente referendum che, abrogando la prima parte (lettera *a*) dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ha reso impossibile l'esistenza delle rappresentanze sindacali costituite da quelle organizzazioni che non abbiano sottoscritto i contratti collettivi di lavoro. Inoltre, vi è anche chi sostiene che non basti più la semplice sottoscrizione per adesione, ma occorra essere effettivamente partecipi alla trattativa.

Queste interpretazioni creano gravi problemi a quelle organizzazioni sindacali che vengono aprioristicamente escluse dalle associazioni datoriali dalle trattative contrattuali ovvero non partecipino «attivamente» alla trattativa stessa. Esse, quindi, corrono il rischio di non poter più costituire rappresentanze sindacali aziendali per il duplice e combinato disposto della nuova normativa e delle interpretazioni applicative dell'articolo 19 della legge n. 300 del 1970.

A ciò si aggiunga che, comunque, anche prescindendo dalla sottoscrizione e dalla partecipazione alle trattative per i contratti collettivi nazionali di lavoro, gli accordi tra Governo, organizzazioni sindacali e datori di lavoro del 23 luglio 1993 prevedono la graduale sostituzione delle rappresentanze sindacali aziendali con le rappresentanze sindacali unitarie, elette direttamente dai lavoratori, senza alcun intervento delle organizzazioni sindacali.

Quindi, anche per l'effetto dell'applicazione di tali accordi le organizzazioni sindacali potrebbero non avere nel prossimo futuro alcuna rappresentanza diretta, ad esse riferibili organicamente, nelle aziende.

Occorre pertanto preoccuparsi di predisporre strumenti legislativi che superando la mutevole volontà delle controparti datoriali, assicurino comunque alle associazioni sindacali in quanto tali diritti e possibilità di azione nel mondo del lavoro.

Primo obiettivo da conseguire è quello della rappresentatività a livello nazionale. A questo proposito, occorre rilevare che anche il precedente testo dello Statuto dei lavoratori era carente, tant'è vero che la «maggiore rappresentatività» è stata attribuita a seguito di sentenze della magistratura.

Ma è evidente che non ci si può basare sull'alea di un giudizio positivo dei tribunali, peraltro privi di una normativa di sostegno quale poteva essere la lettera *a*) dell'articolo 19 della legge n. 300 del 1970.

Peraltro, la suddetta legge n.300 del 1970 imponeva obblighi (e diritti per il sindacato) solo nei confronti dei singoli «datori di lavoro», e non delle loro associazioni (Confindustria, Confcommercio, ARAN, ABI, ANIA eccetera) vere *dominae* della rappresentatività altrui. E ciò è certamente assurdo ed inconcepibile in uno Stato di diritto.

Inoltre, occorre sempre ricordare che esiste una norma costituzionale (l'articolo 39) che indica criteri precisi per la regolamentazione dell'attività sindacale: la registrazione dei sindacati ed i requisiti minimi necessari per ottenere la personalità giuridica; la possibilità di stipulare contratti collettivi aventi efficacia *erga omnes*; la rappresentanza «unitaria» nei confronti delle controparti, ciascuno «in proporzione dei propri iscritti».

Per quanto riguarda in particolare il tema della sottoscrizione del contratto collettivo di lavoro, si evince in modo chiaro dalla lettura dell'articolo 39 che la volontà del

legislatore costituzionale fu quella di attribuire ai sindacati la «potestà» (usando il termine «possono») di stipularli o meno.

Ne deriva che solo il sindacato, in quanto delegato dai lavoratori ad esso iscritti (i quali, si tenga presente, non sono legittimati dal diritto positivo - ai sensi degli articoli 2067 e 2077 del codice civile - a stipulare contratti di lavoro «individuali») ha il diritto-dovere di scegliere di essere parte contraente con l'azienda e/o con l'associazione datoriale.

Non si evince, infatti da nessun'altra legge vigente che siano le associazioni datoriali o i singoli datori di lavoro ad essere dotati di una potestà di scelta del proprio interlocutore sindacale in quanto, così facendo, priverebbero di fatto una parte (non interessa quanto numericamente consistente) dei propri dipendenti della possibilità di essere rappresentati collettivamente.

Tanto è esatta questa interpretazione che il citato articolo 39 della Costituzione, volendo sottolineare l'assoluta libertà associativa e quindi rappresentativa nei confronti dei datori di lavoro nel momento contrattuale, ha usato il termine «in proporzione dei propri iscritti»: concorrono cioè al contratto collettivo tutte le organizzazioni sindacali, all'unica condizione di avere propri iscritti nella categoria.

L'importanza di questo principio pluralistico è ancora più evidente se si tiene conto che all'epoca della stesura dell'articolo 39 esisteva una sola Confederazione sindacale: la CGIL.

Quanto sopra esposto non è in conflitto con il recente risultato referendario del giugno 1995 che ha abrogato la lettera a) dell'articolo 19 della legge n. 300 del 1970. Lo ha esattamente precisato la Corte Costituzionale con la sentenza n. 244 del 27 giugno-12 luglio 1996, nella quale ribadiva che «il criterio selettivo stabilito dall'articolo 19 vale esclusivamente per l'individuazione dei sindacati le cui rappresentanze nelle unità produttive sono destinatarie dei diritti e delle tutele previsti nel titolo III della legge n. 300 del 1970: era questo

l'obiettivo del *referendum* approvato dal corpo elettorale e in esso si esauriscono gli effetti della modificazione apportata alla legge».

Su questa base occorre quindi intervenire mediante una iniziativa legislativa per ottenere: rappresentatività giuridica per il sindacato, anche se in relazione ad un rapporto proporzionale, da un lato; conseguente diritto di partecipazione alle trattative contrattuali, ove richiesto, dall'altro.

Il presente disegno di legge si propone pertanto di attuare l'articolo 39 della Costituzione, prevedendo le modalità per la istituzione di un «Registro» dei sindacati registrati con personalità giuridica.

Requisiti per essere iscritti in questo Registro, oltre a quelli formali e della «democraticità» previsti dalla Costituzione, potrebbero essere quelli già applicati dalla magistratura: storicità dell'organizzazione; presenza sul territorio nazionale; presenza nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; applicazione della legge 9 dicembre 1977, n. 903; applicazione dei criteri indicati nelle recenti circolari del Dipartimento della funzione pubblica; partecipazione agli accordi di «concertazione programmatica» con il Governo.

Ciò almeno nella prima fase, quella della rappresentazione dell'esistente, lasciando aperto l'ingresso futuro ad altre organizzazioni sindacali.

A ciò ovviamente vanno aggiunti i dati relativi alle iscrizioni ed ai risultati elettorali delle elezioni.

Ne consegue che tale rappresentatività così conseguita avrebbe forza di legge e nessuno potrebbe negarla, sia esso il datore di lavoro o le associazioni datoriali.

È da tener presente che il requisito della cosiddetta «maggior» rappresentatività non è essenziale, poichè la Costituzione parla sì di «proporzione», ma non indica soglie minime di accesso: teoricamente, anche una quota dell'uno per cento di iscritti sul totale degli addetti dovrebbe dar diritto a partecipare alle trattative.

D'altra parte, se prendiamo l'esempio della legge sulla cosiddetta *par condicio* in materia di elezioni politiche non contano i voti ricevuti o gli iscritti, ma solo il fatto di aver presentato delle liste.

Il presente disegno di legge prevede quindi:

a) una prima parte, composta dagli articoli da 1 a 5, rivolta a regolamentare per

legge le «rappresentanze sindacali unitarie dei lavoratori» all'interno delle singole aziende, sulla base delle normative contrattuali ed interconfederali già esistenti;

b) una seconda parte, composta dagli articoli da 6 a 8, che regolamenta la «rappresentatività» delle associazioni sindacali nei confronti delle controparti, associazioni datoriali ed aziende.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Rappresentanza sindacale unitaria)

1. In ogni unità produttiva avente i requisiti di cui all'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e nelle unità amministrative individuate dai contratti collettivi stipulati ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, i lavoratori hanno diritto di eleggere una rappresentanza sindacale unitaria (RSU). I contratti e gli accordi collettivi, stipulati dai sindacati di cui all'articolo 6, stabiliscono le modalità per la elezione garantendo l'attuazione dei seguenti principi:

a) attribuzione dell'elettorato attivo e passivo a tutti i lavoratori;

b) voto segreto su liste e con sistema proporzionale;

c) periodicità delle elezioni triennale, a pena di decadenza in caso di mancato rinnovo entro tre mesi dalla scadenza.

2. Alle RSU spettano i diritti di informazione, di consultazione, di indirizzo e di contrattazione previsti da norme di legge e da contratti collettivi, alle condizioni stabilite dalle medesime fonti.

3. La contrattazione e gli accordi di cui al comma 1 definiscono il regolamento di funzionamento, le procedure di verifica nonché le sedi e le modalità di soluzione delle controversie .

4. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, stabilisce le modalità per la elezione delle RSU, garantendo l'attuazione dei principi di cui al comma 1 e tenendo

conto, ove possibile, della disciplina contrattuale prevalente in materia.

5. Il decreto ministeriale di cui al comma 4 si applica esclusivamente nei casi in cui i contratti collettivi di cui al comma 1 manchino o non rechino disposizioni sufficienti in relazione ai principi di cui allo stesso comma 1.

6. Le controversie relative alle elezioni di cui al presente articolo rientrano nella competenza del pretore, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui le elezioni si svolgono.

7. Ai fini del calcolo dei dipendenti, si tiene conto dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, con contratti di formazione lavoro e di apprendistato, e con contratti a tempo determinato di durata superiore a sei mesi oppure, nel settore agricolo, anche per fasi lavorative significative di durata minore, individuate dalla contrattazione collettiva anche aziendale, nonché dei lavoratori a domicilio utilizzati in modo continuativo, dei lavoratori a tempo parziale e dei lavoratori in cassa integrazione.

Art. 2.

(Costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie)

1. Il diritto di promuovere la costituzione e il rinnovo delle RSU compete singolarmente o in modo congiunto a tutti i soggetti legittimati alla presentazione delle liste elettorali.

2. Possono presentare proprie liste:

a) i sindacati stipulanti i contratti collettivi nazionali applicati nelle unità produttive o amministrative in cui si svolge l'elezione;

b) altre organizzazioni sindacali o comitati di lavoratori dell'unità produttiva o amministrativa cui aderisca, mediante firme apposte in calce alla lista, non meno del 3 per cento degli occupati nella unità produttiva o amministrativa; per unità produttive e amministrative con aventi diritto al voto su-

periori a tremila unità, il requisito è stabilito in 100 firme.

3. I quadri possono presentare proprie liste che abbiano l'adesione di almeno il 10 per cento degli appartenenti alla categoria. È escluso, per essi, il requisito di 100 firme previsto dal comma 2, lettera *b*).

Art. 3.

(Composizione della rappresentanza sindacale unitaria)

1. Salva diversa e più favorevole previsione dei contratti collettivi, la rappresentanza sindacale unitaria è composta:

a) nelle unità produttive fino a 50 addetti, da quattro componenti;

b) nelle unità produttive da 51 a 300 addetti, da sei componenti;

c) nelle unità produttive da 301 a 3000 addetti, da sei componenti ogni 300 dipendenti o frazione di 300;

d) nelle unità produttive con più di 3000 addetti, dal numero di componenti di cui alla lettera *c*), cui si aggiungono sei componenti ogni 500 addetti o frazione di 500, per il numero di addetti superiore a 3000.

2. I dirigenti possono costituire proprie rappresentanze, mediante la presentazione di liste firmate da almeno il 10 per cento degli appartenenti alla categoria, alle quali spettano i diritti e le prerogative di cui al Titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. Per quanto attiene al settore del credito ed assimilati il termine «dirigenti» deve intendersi riferito all'intero personale direttivo ovvero a dirigenti e funzionari.

3. Qualora i quadri occupati nell'unità produttiva raggiungano o superino il 3 per cento del totale degli addetti, la composizione delle rappresentanze deve essere incrementata in modo da garantire almeno un rappresentante della categoria. Per l'elezione, si costituisce un apposito collegio, ri-

spetto al quale esplicano l'elettorato attivo e passivo solo gli appartenenti alla categoria stessa.

4. Nelle imprese articolate in più unità produttive e nelle pubbliche amministrazioni possono essere costituiti organismi di coordinamento tra le rappresentanze unitarie elette nelle unità produttive. Modalità di designazione e competenze di tali organismi di coordinamento sono stabilite mediante appositi regolamenti deliberati dalle rappresentanze unitarie interessate. Le medesime disposizioni si applicano alle imprese che operano in più Paesi della Unione Europea.

Art. 4.

(Disciplina elettorale)

1. I soggetti che hanno assunto l'iniziativa, formano, con i rappresentanti delle liste presentate, una commissione elettorale, che garantisce il regolare andamento delle varie fasi ed infine proclama eletta la rappresentanza che ha ottenuto il maggior numero di voti, sempre che abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto.

2. Sovrintende al regolare svolgimento delle elezioni l'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio, che certifica i risultati elettorali e li comunica entro trenta giorni al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, ove trattisi di enti pubblici. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale pubblicherà i risultati stessi in un apposito bollettino.

3. Della indizione delle elezioni è data tempestiva notizia al datore di lavoro, perchè metta a disposizione tutto quanto occorre per lo svolgimento di esse.

4. Alle eventuali integrazioni della disciplina elettorale provvedono appositi accordi collettivi, senza possibilità di deroga alle condizioni minime di garanzia previste dalla presente legge.

5. I soggetti di cui all'articolo 2 sono legittimati ad avvalersi della procedura di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, per rimuovere eventuali ostacoli frapposti dal datore di lavoro all'indizione e allo svolgimento delle elezioni nonchè alle proclamazioni dei risultati.

6. Su richiesta di un quinto dei lavoratori aventi diritto al voto, la rappresentanza sindacale unitaria è tenuta ad indire una consultazione referendaria sulla proposta del rinnovo anticipato. Ove partecipi al voto la maggioranza degli aventi diritto e la proposta sia approvata dalla maggioranza dei votanti, la rappresentanza uscente indice le nuove elezioni

Art. 5.

(Diritti delle rappresentanze sindacali unitarie e dei loro componenti)

1. Salvo migliori condizioni previste dalla contrattazione collettiva, alle rappresentanze sindacali unitarie competono:

a) il diritto di convocare assemblee, ai sensi dell'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

b) il diritto di promuovere *referendum*, ai sensi dell'articolo 21 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

c) il diritto di affissione, di cui all'articolo 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

d) il diritto di disporre di locali idonei, di cui all'articolo 27 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

2. I componenti della rappresentanza sindacale unitaria godono delle tutele di cui agli articoli 18 e 22 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. Per lo svolgimento del loro mandato possono usufruire di permessi, con le modalità di cui agli articoli 23 e 24 della citata legge n. 300 del 1970. I permessi retribuiti non possono essere inferiori, nel loro comples-

so, a sedici ore mensili per il numero dei componenti della rappresentanza sindacale unitaria ovvero, nelle unità produttive con oltre 300 dipendenti, un'ora all'anno per ciascun dipendente per il medesimo numero.

3. Qualora la rappresentanza sindacale unitaria non sia rinnovata alla scadenza, e in ogni altro caso in cui venga a mancare, i diritti e le prerogative di cui al comma 1 spettano ai rappresentanti designati dalle associazioni sindacali rappresentative di cui all'articolo 6, secondo i criteri indicati dal comma 2 dell'articolo 7.

4. Per la tutela dei diritti di cui al presente articolo, nonché per la tutela della libera esplicazione della sua attività di rappresentanza e di contrattazione, la rappresentanza sindacale unitaria è legittimata a ricorrere all'azione di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

Art. 6.

(Rappresentatività sindacale a livello nazionale, regionale e provinciale)

1. Sono considerati rappresentative a livello nazionale, regionale e provinciale le associazioni sindacali firmatarie di contratti e accordi nazionali, regionali e provinciali applicati alle imprese o nell'unità produttiva o amministrativa.

2. Si considerano associazioni stipulanti quelle che hanno sottoscritto gli accordi od i contratti collettivi o che abbiano ad essi aderito.

3. Si considerano altresì rappresentative ai vari livelli le associazioni sindacali che abbiano una valida consistenza associativa e un'adeguata consistenza numerica. Ai fini della rappresentatività a livello nazionale e regionale, si tiene conto, per quanto possibile anche della equilibrata distribuzione sul territorio nonché dell'effettiva continuità e sistematicità dell'azione di tutela degli interessi collettivi, attestata dal Consiglio na-

zionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e all'Agenzia per la rappresentanza nazionale delle pubbliche amministrazioni (ARAN).

4. Le associazioni sindacali di cui al comma 3 hanno il diritto di partecipare, ove lo richiedano, alle trattative contrattuali con i singoli datori di lavoro o le loro associazioni di categoria.

5. Per la tutela della libera esplicazione della loro attività di rappresentanza e di contrattazione i sindacati di cui al comma 3 sono legittimati a ricorrere all'azione di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, anche nei confronti dei legali rappresentanti delle associazioni od enti delegate dai datori di lavoro alla contrattazione.

Art. 7.

(Diritti delle associazioni sindacali)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le associazioni sindacali rappresentative di cui all'articolo 6 hanno diritto di usufruire di idonei locali per le riunioni alle condizioni di cui all'articolo 27 della citata legge n. 300 del 1970, di appositi spazi per le affissioni nonchè di indire assemblee durante l'orario di lavoro per un massimo di dieci ore annue o fuori dell'orario di lavoro, secondo le modalità di esercizio stabilite dai contratti collettivi. Ad esse possono essere attribuite dai medesimi contratti collettivi condizioni più favorevoli. Il diritto di convocare assemblee fuori dell'orario di lavoro compete, nella fase elettorale, anche ai soggetti che abbiano presentato liste ai sensi dell'articolo 2.

2. I diritti attribuiti alle associazioni sindacali rappresentative, di cui all'articolo 6, vengono esercitati a mezzo di rappresentanti designati dalle stesse, entro i limiti numerici determinati dalla contrattazione collettiva. Ad essi, i cui nominativi saranno comunicati al datore di lavoro da cui siano di-

pendenti, compete la tutela prevista dagli articoli. 18, 22, 23, 24 e 30 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

Art. 8.

(Computo degli iscritti e dei voti)

1. I criteri di base per la rilevazione della consistenza associativa e numerica sono costituiti dal numero degli iscritti, desumibile dalle deleghe conferite per i contributi sindacali, nonchè dai voti conseguiti da ciascuna organizzazione sindacale in occasione delle elezioni per le rappresentanze sindacali unitarie, valutati per ogni singolo livello.

2. Ai fini del computo degli iscritti, entro il 31 dicembre di ogni anno il datore di lavoro deve comunicare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il numero degli iscritti alle diverse associazioni sindacali alla data del precedente 31 ottobre. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale vigila, attraverso gli organi periferici, sul tempestivo adempimento e sulla corrispondenza dei dati comunicati alla effettiva consistenza numerica delle deleghe. In caso di inadempimento, l'ispettorato del lavoro applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire 2 milioni ad un massimo di lire 10 milioni.

3. il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei dati raccolti, certifica il numero di deleghe per ciascuna organizzazione sindacale nell'anno di riferimento.

4. Ai fini del computo dei voti conseguiti dai sindacati nell'elezione delle rappresentanze sindacali unitarie, i risultati elettorali vengono trasmessi, tramite gli Ispettorati del lavoro territorialmente competenti, al CNEL che provvede, di intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla tenuta e all'aggiornamento annuale dei dati.

5. I complessivi dati associativi ed elettivi così rilevati vengono elaborati dal

CNEL, ai fini della istituzione, della tenuta e dell'aggiornamento annuale del Registro delle associazioni sindacali rappresentative, sulla base di un regolamento da esso elaborato ed emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale con apposito decreto ministeriale.

6. I contratti collettivi di lavoro, nazionali ed aziendali e gli accordi interconfederali, con o senza la partecipazione delle autorità di governo, sono trasmessi dopo la loro sottoscrizione, a cura di una qualsiasi delle parti contraenti, al CNEL che ne terrà un apposito archivio .

Art. 9.

(Norme transitorie e finali)

1. Le elezioni di cui all'articolo 1 devono essere effettuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, tranne il caso delle rappresentanze già elette in base ai contratti e agli accordi collettivi vigenti che restano in carica fino alla loro scadenza.

2. Sono considerate rappresentative ai sensi dell'articolo 6 della presente legge le associazioni sindacali che risultano firmatarie dell'accordo per la politica dei redditi e l'occupazione del 23 luglio 1993 e del patto per il lavoro del 24 settembre 1996, accertate mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. Sono abrogati gli articoli 19 e 29 della legge 20 maggio 1970, n. 300, l'articolo 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93, nonché tutte le norme incompatibili con la disciplina di cui alla presente legge.

